

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/10/2018 alle ore 15:41:14 (+0200) il messaggio "domanda di rinnovo iscrizione reg. Provinciale attivit  recupero rifiuti inerti non pericolosi n. 222"   stato inviato da "egizanotto@pecit.it" indirizzato a:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
Il messaggio originale   incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 58D950F6.00072644.5E35C5DE.BBFE4846.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 10/10/2018 at 15:41:14 (+0200) the message "domanda di rinnovo iscrizione reg. Provinciale attivit  recupero rifiuti inerti non pericolosi n. 222" was sent by "egizanotto@pecit.it" and addressed to:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
The original message is attached.

Message ID: 58D950F6.00072644.5E35C5DE.BBFE4846.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Alleghiamo alla presente documentazione inviata al Comune di Thiene in riferimento alle osservazioni prot. 23209/2018 punto 2.
Cordiali saluti

--

EGI ZANOTTO SRL

Spett. le Comune di Thiene
Settore Tecnologico LL.PP.
Ufficio Ecologia Ambiente

Marano Vic., 03/10/2018

Oggetto: Rinnovo attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.

Richiedente: Ditta E.G.I. Zanotto srl

Individuazione: Via Cappuccini, località Vianelle

Il sottoscritto Dal Maso arch. Andrea, in qualità di Progettista e DD.LL. delle pratiche edilizie di cui alla DIA n.2009/E1/1608 e CIL del 02/12/2013, ad evasione della VS. del 04/07/2018 prot. n.23209/2018, con riferimento alla osservazione di cui al punto 2 "aspetti di carattere edilizio", allega una cronistoria chiarificatrice relativa all'impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi della ditta E.G.I. Zanotto srl di Via Cappuccini in località Vianelle nel comune di Thiene precisando che le opere eseguite di cui alla DIA del 2009 e CIL del 2013 corrispondono alla conformazione attuale dell'area di recupero inerti mentre, come precisato al comma n.10 della DGRV n. 1770 del 28/08/2011 e comma n.1 del Decreto 180 del 15/11/2013 (che si allegano alle presente), la recinzione prevista nell' area in ampliamento dell'impianto, individuata con colore verde nella planimetria elaborato U acquisita al prot. 506873 del 08/11/2012, avendo solo funzione di delimitazione di un'area provvisoria legata alla durata dell'autorizzazione in essere, non necessita di alcuna autorizzazione edilizia essendo la stessa riconducibile ad attività libera di delimitazione di aree di cava.

A disposizione per qualsiasi delucidazione si porgono cordiali saluti.

Il tecnico:
Gli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e
Urbanisti
Vicenza
Dal maso arch. Andrea
ARCHITETTO
Sezione A/a
ANDREA
DAL MASO
n° 1531

La proprietà:

E.G.I. Zanotto srl
E.G.I. ZANOTTO SRL
con ufficio
Via Monte Grappa, 5
36035 MARANO VICENTINO (VI)

**CRONISTORIA IMPIANTO EGI ZANOTTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI (D.M. 05/02/1998) DI VIA
CAPPUCCINI, LOC. VIANELLE - THIENE (VI)**

L'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi di E.G.I. Zanotto s.r.l., situato in Via Cappuccini, località Vianelle nel Comune di Thiene (VI) svolge la propria attività dalla data **del 26/11/1998 di Iscrizione al n. 222** del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato (allora rappresentato dagli artt. 31 e 33 del D. lgs. 22/97). Successivamente la ditta ha effettuato il rinnovo dell'attività in **data 18/11/2003** per i punti 7.1 e 7.3 Allegato 1, Suballegato 1 D.M. 05/02/1998.

In seguito l'iscrizione è stata rinnovata ai sensi dell'art. 216 D. lgs. 152/06 con la modifica dell'ubicazione dell'impianto, sempre all'interno della medesima area di cava di ghiaia denominata "Vianelle", in proprietà, con le Determinazioni della Provincia di Vicenza n. registro **144/Servizio Suolo Rifiuti/10 del 15 luglio 2010**, prot. n. 50327.

Tale autorizzazione è stata recepita dall'Ufficio Cave della Regione Veneto, trovandosi l'area entro cava Vianelle, con **D.G.R.V. n. 2388 del 29/12/2011**. Nell'autorizzazione di cava Vianelle si impone alla ditta di delimitare l'impianto in quanto area temporaneamente sospesa dall'estrazione; alla prescrizione n.10 si dice espressamente: "di stabilire che nella "nuova area di recupero rifiuti inerti in regime semplificato" individuata con colore giallo nell'elaborato U integrativo al piano di gestione dei rifiuti di estrazione è sospesa temporaneamente l'autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi del punto 4), lettera B) dell'allegato A alla D.G.R. 761/2010. Tale ambito dovrà essere precisamente individuato e delimitato sul posto mediante recinzione e/o paletti e nastri di segnalazione". L'ambito individuato corrisponde agli elaborati autorizzati dalla Provincia di Vicenza nel 2010 (Tavola U, marzo 2011, di Giara Engineering srl, in allegato).

Tutte queste opere sono state oggetto di **Denuncia inizio Attività (DIA) n. 2009/E1/1608**. In corso d'opera si è avuta una variante alla recinzione in ferro dell'impianto sul lato più a est, in quanto su quest'angolo è stata spostata la strada secondaria di accesso alla cava Vianelle sul pendio a monte dell'impianto (che prima aveva sbocco nell'area poi recintata dell'impianto) e non era possibile realizzare gli stanti come indicato in progetto. La recinzione realizzata su questo lato è interna e quindi più piccola che da progetto autorizzato.

Per necessità di un cantiere la Provincia di Vicenza ha autorizzato in seguito una variazione **temporanea** nei volumi di lavorazione, accordata con **Determinazione n. 151 del 25/10/2011 prot. 74271**.

A seguito di comunicazione di ampliamento dell'impianto presentata in data **26 ottobre 2012** dalla ditta E.G.I. Zanotto SpA è stata individuata un'ulteriore area dell'impianto per il deposito di materia prima secondaria lavorata e analizzata, in attesa di vendita (MPS) separata (ora Area F2), autorizzata dalla Provincia di Vicenza con autorizzazione **n. 29/ Servizio Suolo Rifiuti/13 del 27 marzo 2013**, prot. n. 22918,

L'ampliamento dell'impianto ha comportato un nuovo recepimento da parte dell'Ufficio Cave della regione Veneto, che ha modificato l'area con sospensione temporanea dell'estrazione sulla base di un nuovo elaborato grafico (Tavola Unica, ottobre 2012, di Giara Engineering srl, in allegato) con **Decreto n. 180 del 03/09/2013**.

In sede di rinnovo dell'autorizzazione in scadenza a novembre 2013 si è previsto di riorganizzare la sistemazione interna degli spazi dell'impianto, e di aumentare l'area di messa in riserva dei rifiuti. Inoltre la ditta ha provveduto ad applicare il "Piano di Adeguamento di cui alla D.G.R. n. 842 del 15/05/2012 e alla D.G.R. n. 1770 del 28/08/2012" ai sensi dell'art. 39 comma 6 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto (di seguito PTA), presentato in data 7 dicembre 2012 in quanto attività elencata in Allegato F nel Piano stesso.

E' stato quindi modificato ed integrato l'impianto di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento.

L'autorizzazione del rinnovo per il solo punto 7.1 Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. con adeguamento impiantistico (nuovo layout) è stata data con **Determinazione della Provincia di Vicenza n. 180/Servizio Suolo Rifiuti/13 del 15/11/2013, prot. n. 828226**.

Le modifiche di layout sono state comunicate mediante "**Comunicazione di Intervento Libero**" (C.I.L.) di manutenzione straordinaria in data **02/12/2013**, con trasmissione PEC al Comune di Thiene da parte del tecnico incaricato Arch. Andrea Dal Maso.


In seguito si è avuta la **Determinazione della Provincia di Vicenza n. 190/Servizio Suolo Rifiuti/13 del 5/12/2013, prot. n. 87835**, di modifica per cambio ragione sociale della ditta EGI ZANOTTO s.r.l..

Attualmente la ditta è in fase di rinnovo dell'autorizzazione, senza apportare alcuna modifica al processo di recupero, né incrementi delle quantità di rifiuti recuperabili ai sensi della determinazione n. 180 del 15/11/2013, né al layout dell'impianto quale approvato a seguito della Determinazione della Provincia di Vicenza n. registro 29/Servizio Suolo Rifiuti/13 del 27 marzo 2013, prot. n. 22918. Il presente rinnovo è sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 4/2016, in quanto impianto esistente che supera i limiti dimensionali di cui al Punto 7 lettera zb) dell'Allegato IV°, Parte seconda del D. lgs. 152/06 e s.m.i.: Sono previsti dei miglioramenti quali mitigazione ambientale, con l'introduzione di pozzetti disoleatori sulle due linee di trattamento delle acque di dilavamento, il rifacimento della canaletta alla base dei versanti di cava sul lato impianto, e un miglioramento della siepe arborea di mascheramento sul ciglio di cava, mediante rinfoltimento della stessa.

PLANIMETRIA IMPIANTO - Scala 1: 500

LAYOUT IMPIANTO DI RECUPERO			
	Area impianto di recupero inerti	mq	9.500
	Superficie con messa in riserva materiale da demolizione Tipologia 7.1 del DM 5.02.1998 e succ. modifiche	mq	400
	Superficie con messa in riserva materiale da demolizione Tipologia 7.3 del DM 5.02.1998 e succ. modifiche	mq	100
	Superficie complessiva pavimentazione in cemento per R13	mq	500
	Cassone per raccolta rifiuti ferrosi prodotti		
	Cassone per raccolta rifiuti plastici prodotti		
	Cassone per raccolta rifiuto di legno prodotto		
	Superficie accumulo materia prima prodotta da tipologia 7.1	mq	3.900
	Superficie accumulo materia prima prodotta da tipologia 7.3	mq	170
	Impianto acque reflue con dissabbiatore e stoccaggio in vasche per successivo smaltimento		
	Area ampliamento impianto di recupero inerti, deposito materiale Tipologia 7.1 - compreso tratto di strada sotto	mq	6.710
	Strada con serviti di passaggio per accesso alla cava	mq	420

- Recinzione area impianto recupero rifiuti inerti
- Portale con segnaletica per identificazione ambiti
- Segnaletica di avvertimento "INGRESSO IN AREA CON ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI INERTI"
- Segnaletica di avvertimento "INGRESSO IN AREA DI CAVA"



AREA AMPLIAMENTO IMPIANTO DI RECUPERO INERTI, DEPOSITO MATERIALE TIPOLOGIA 7.1

AREA IMPIANTO DI RECUPERO INERTI ESISTENTE

AREA DEPOSITO MATERIA PRIMA SECONDARIA - Tipologia 7.1

CAVA DI SABBIA E GHIAIA DENOMINATA "VIANELLE"
Comuni di Marano Vicentino e Thiene - Provincia di Vicenza
Aut. Reg. D.G.R.V. n. 4181 del 19 LUGLIO 1990 - Aut. ampliamento D.G.R. n. 78 del 27 gennaio 2009

RICHIEDSTA DI AMPLIAMENTO AREA IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI



TITOLO ELABORATO: PLANIMETRIA STATO DI FATTO CON INDICAZIONE AMPLIAMENTO AREA DI RECUPERO INERTI

<p>E.G.I. ZANOTTO SPA Via Monte Grappa, 5 36035 MARANO VICENTINO Tel. 0445/560911 fax 0445/560928</p>	<p>RELATORI:</p> <p>Il Progettista: dott. Giuseppe Franco DARTENI geologo</p>	
	<p>ELABORAZIONE:</p> <p>GIARA ENGINEERING S.R.L. Via Puccini, 10 - VICENZA tel. 0444/960757 fax 0444/961408 e-mail giaraeng@libero.it</p>	
<p>DATA EMISSIONE PROGETTO: Ottobre 2012</p>	<p>SCALA DISEGNO: 1:500</p>	

Spett.le
Provincia di Vicenza
Settore ambiente
Contrà Gazzolle 1
36100 Vicenza
Pec: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Oggetto: domanda di rinnovo iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti inertinon pericolosi n. 222, dell'impianto di Via Cappuccini – Loc. Vianelle, Comune di Thiene (VI).

In riferimento alle osservazioni del Comune di Thiene del 04/07/18 protocollo 23209/2018 punto 2 'carattere edilizio', trasmettiamo in allegato pec inviata al Comune di Thiene.

Cordiali saluti


E.G.I. Zanotto S.r.l.

Marano Vicentino , 10 ottobre 2018



E.G.I. ZANOTTO S.r.l. con unico socio

Sede amm. e legale: 36035 MARANO VICENTINO (VI) Via Monte Grappa, 5 – tel 0445 560911 fax 0445 560928
Capitale Sociale 110.000,00 Euro int.vers. R.I. n. 00165210246 REA n. 102504 – Part. IVA e C.F. 00165210246

Da "andrea.dalmaso2@archiworldpec.it" <andrea.dalmaso2@archiworldpec.it>

A "comune di thiene" <thiene.comune@pec.altovicentino.it>

Data lunedì 8 ottobre 2018 - 12:01

Evasione della Vs prot. n. 23209 del 04/07/2018

Con riferimento alla Vs richiesta di integrazione specificata in oggetto, relativa al rinnovo attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, si allegano chiarimenti in merito al punto 2).

Cordiali saluti

Dal Maso arch. Andrea

Allegato(i)

Precisazioni.pdf.p7m (1709 Kb)

AUTORIZZAZIONE DGRV 2388 2011 SC.31 12 17.pdf (7385 Kb)

REGIONE Decreto 180 2013 delimitazione impianto rifiuti.pdf (2044 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "andrea.dalmaso2@archiworldpec.it" <andrea.dalmaso2@archiworldpec.it>
Data lunedì 8 ottobre 2018 - 12:01

ACCETTAZIONE: Evasione della Vs prot. n. 23209 del 04/07/2018

Ricevuta di accettazione

Il giorno 08/10/2018 alle ore 12:01:06 (+0200) il messaggio
"Evasione della Vs prot. n. 23209 del 04/07/2018" proveniente da "andrea.dalmaso2@archiworldpec.it"
ed indirizzato a:
thiene.comune@pec.altovicentino.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec288.20181008120106.04115.714.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (820 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "andrea.dalmaso2@archiworldpec.it" <andrea.dalmaso2@archiworldpec.it>
Data lunedì 8 ottobre 2018 - 12:01

CONSEGNA: Evasione della Vs prot. n. 23209 del 04/07/2018

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/10/2018 alle ore 12:01:54 (+0200) il messaggio "Evasione della Vs prot. n. 23209 del 04/07/2018" proveniente da "andrea.dalmaso2@archiworldpec.it" ed indirizzato a "thiene.comune@pec.altovicentino.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec288.20181008120106.04115.714.1.66@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Evasione della Vs prot. n. 23209 del 04/07/2018" sent by "andrea.dalmaso2@archiworldpec.it", on 08/10/2018 at 12:01:54 (+0200) and addressed to "thiene.comune@pec.altovicentino.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec288.20181008120106.04115.714.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (15279 Kb)
dati-cert.xml (1 Kb)
smime.p7s (7 Kb)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 180 - 3 SET. 2013 DEL



OGGETTO: Ditta E.G.I. Zanotto S.p.a
Cava di sabbia e ghiaia, denominata "VIANELLE", in Comune di Thiene (VI).
Sospensione provvisoria dell'autorizzazione di cava per l'ampliamento dell'area dell'impianto di recupero rifiuti inerti;
(L.R. 44/1982 – DD.G.R. 652/2007 e n. 761/2010).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Trattasi di provvedimento con il quale si estende la sospensione provvisoria dell'efficacia dell'autorizzazione di una porzione dell'area della cava.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

- VISTA l'istanza datata 26.10.2012, acquisita al prot. 506873 del 08.11.2012, con la quale la ditta E.G.I. Zanotto S.p.a., titolare della cava di sabbia e ghiaia, denominata "VIANELLE" in Comune di Thiene (VI), autorizzata con D.G.R. n. 2388 del 29.12.2011, ha chiesto di estendere la provvisoria sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione di cava all'ampliamento dell'area dell'impianto di recupero rifiuti inerti;
- VISTA la D.G.R. n. 2388 del 29.12.2011 di autorizzazione a coltivare la cava in oggetto, con la quale è stato anche stabilito di sospendere temporaneamente l'autorizzazione all'attività estrattiva, ai sensi del punto 4, lettera B, dell'allegato A alla D.G.R. 761/2010, per l'area di attività di recupero rifiuti inerti presente all'interno della cava;
- PRESO ATTO che l'istanza in oggetto è stata inviata dalla ditta anche alla Provincia di Vicenza per ottenere l'autorizzazione, in procedura semplificata, ad ampliare l'area interessata dal deposito di MPS connessa all'attività di recupero rifiuti;
- VISTO il provvedimento n. 29 del 27.03.2013, con il quale il Servizio Suolo Rifiuti della Provincia di Vicenza ha preso atto del richiesto ampliamento dell'area interessata dall'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;
- VISTO l'elaborato planimetrico allegato all'istanza con l'individuazione di detta area;
- VISTA la D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 relativa alle disposizioni attuative per l'applicazione del D.Lgs. 117/2008 ed in particolare il punto 4) della lettera B) dell'allegato A alla deliberazione medesima;
- RITENUTO di estendere la sospensione provvisoria dell'autorizzazione all'attività di cava, stabilita al punto 10 della D.G.R. n. 2388 del 29.12.2011, anche all'area di deposito materiali tipologia 7.1, individuata nella planimetria allegata all'istanza;
- VISTO il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117;
- VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
- VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44;

VISTO l'art. 28 comma 2 della L.R. 10.1.1997 n.1;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale, n.95 del 20.1.1998, concernente le disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art.23 della L.R.44/1982;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

1. di sospendere provvisoriamente, ai sensi del punto 4 lettera B dell'allegato A alla D.G.R. 761/2010, nella cava di sabbia e ghiaia "VIANELLE" in Comune di Thiene (VI), autorizzata con D.G.R. n. 2388 del 29.12.2011 alla ditta E.G.I. Zanotto S.p.a. -con sede a Marano Vicentino (VI) in via Monte Grappa n. 5-, l'autorizzazione all'attività estrattiva nell'ambito indicato come "area di ampliamento dell'impianto di recupero inerti, deposito materiali tipologia 7.1" individuato con colore verde nella planimetria elaborato U acquisita al prot. 506873 del 08.11.2012, debitamente vistata dal Dirigente della Direzione regionale geologia e georisorse. Tale ambito dovrà essere precisamente individuato e delimitato sul posto mediante recinzione e/o paletti e nastri di segnalazione;
2. di liquidare le spese di istruttoria della domanda in € 100,00 (cento/00);
3. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare la somma di cui sopra alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307 intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Thiene (VI), alla Provincia di Vicenza e alla ditta interessata;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.


Marco Puffatti

L'incaricato per l'istruttoria
Walter Del Piero

Il Dirigente dell'U.C. Gestione e tutela risorse geologiche
Ing Michele Antonello



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Struttura amministrativa competente:
Direzione Geologia e Georisorse



	P	A
Zaia	X	
Zorzato	X	
Chisso	X	
Ciambetti	X	
Coletto	X	
Conte	X	
Coppola	X	
Donazzan	X	
Finozzi	X	
Giorgetti	X	
Manzato	X	
Sernagiotto	X	
Daniele	X	
Stival	X	

Segretario Mario Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2388 del 29 DIC. 2011

OGGETTO: Ditta E.G.I. Zanotto S.p.a..

Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di ghiaia, denominata "VIANELLE" in Comune di Thiene (VI), già autorizzata con D.G.R. n. 4181 del 17.09.1990, e stralcio dell'area ampliata con successiva autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 78 del 27.01.2009. Revoca della D.G.R. 78/2009. (L.R. 44/1982)

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento dispone l'autorizzazione ad ampliare, nell'ambito del solo comune di Thiene, la cava di sabbia e ghiaia "VIANELLE" sita nei comuni di Marano Vicentino e Thiene (VI), in riduzione rispetto al precedente ampliamento autorizzato con DGR n. 78 del 27.01.2009. Dispone inoltre la revoca della D.G.R. n. 78/2009.

L'assessore, Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con D.G.R. 27.01.2009, n. 78, è stata autorizzata la coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata "VIANELLE" sita nei Comuni di Thiene e Marano Vicentino (VI), in ampliamento sul territorio del solo comune di Thiene rispetto al progetto autorizzato con D.G.R. 4181 del 19.07.1990.

L'autorizzazione in ampliamento è stata rilasciata su istanza presentata dalla ditta E.G.I. Zanotto S.p.a., titolare della cava, in data 27.06.2007.

Durante l'iter autorizzativo, la domanda era stata pubblicata all'albo pretorio del comune di Thiene a partire dal 06.07.2007 e nei 10 giorni successivi non erano state presentate osservazioni od opposizioni. Il comune di Thiene, con deliberazione consiliare n. 19 del 27.09.2007, aveva espresso parere contrario mentre la C.T.P.A.C. di Vicenza, nella seduta del 02.07.2008, aveva espresso parere favorevole con prescrizioni.

La domanda era stata quindi esaminata dalla C.T.R.A.E. che, nella seduta del 31.07.2008, aveva espresso parere favorevole con prescrizioni. La Giunta regionale, con deliberazione n. 78 del 27.01.2009, aveva perciò rilasciato l'autorizzazione ad ampliare la coltivazione della cava.

La D.G.R. 78/2009 contiene prescrizioni tecniche relative alle modalità di coltivazione, alcune delle quali in recepimento di quelle contenute nel parere della C.T.P.A.C.

Con note n. 79202 del 12.02.2009 e n. 262955 del 11.05.2010 la Direzione regionale geologia e attività estrattive, al fine di consegnare l'autorizzazione, ha chiesto ed intimato alla ditta di presentare il deposito cauzionale prescritto, i titoli di disponibilità dell'area di cava in ampliamento debitamente registrati ed il piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

Al prot. 406965 del 27.07.2010 è stata acquisita la documentazione prodotta dalla ditta che però è risultata incompleta. Al riguardo, per quanto attiene i titoli di disponibilità dell'area in ampliamento, con nota n. 670611 del 27.12.2010 la Direzione regionale geologia e georisorse aveva evidenziato alcune irregolarità negli atti acquisiti e pertanto aveva chiesto alla ditta di provvedere in merito ovvero di presentare istanza per lo stralcio dall'area di cava dei mappali non in disponibilità, adeguando in tal senso il progetto di coltivazione.



Con nota in data 29.03.2011, acquisita al prot. 152641 del 29.03.2011, la ditta ha chiesto lo stralcio dell'area non in più disponibilità facente parte dell'ampliamento autorizzato, presentando la relativa documentazione tecnica progettuale che tiene conto sia dello stralcio che delle prescrizioni tecniche riportate nel provvedimento autorizzativo n. 78/2009.

Con separata nota del 29.03.2011, acquisita al prot. 157963 del 31.03.2011, la ditta ha inoltre presentato documentazione integrativa al piano di gestione dei rifiuti di estrazione e i titoli regolari di disponibilità restanti dei terreni riguardanti l'ampliamento.

La domanda di stralcio con la relativa documentazione progettuale è stata esaminata dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 02.11.2011 che ha rilevato quanto segue:

- la documentazione allegata alla richiesta di stralcio costituisce progetto unitario di coltivazione relativo a tutto l'ambito di cava ed osserva il requisito della dimensione caratteristica di cui alla lettera g) dell'art. 44 della L.R. 44/1982, come variata a seguito dello stralcio;
- detto progetto unitario sostituisce quello già autorizzato con DGR 78/2009;
- permane l'economicità dell'intervento anche a seguito della riduzione del volume estraibile a seguito dello stralcio;
- la documentazione progettuale recepisce le prescrizioni di cui al punto 3) lettere b), c), j) ed n) della DGR. 78/2009;
- rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori di coltivazione di cui alla precedente DGR 78/2009 appare opportuno stabilire un nuovo termine per la conclusione dei lavori di coltivazione che tenga conto della riduzione dell'area in ampliamento e della prevedibile riduzione del materiale ancora da estrarre relativamente all'autorizzazione precedente;
- risulta opportuno modificare la prescrizione di cui al punto 3) lettera l) della DGR 78/2009 relativa alle caratteristiche del materiale utilizzabile per la ricomposizione, al solo scopo di adeguarla alle sopravvenute direttive adottate dalla G.R. con deliberazione 15.03.2010 n. 761.

La commissione, rilevando che l'intervento è all'esterno dei siti della rete Natura 2000 e che, da valutazioni d'ufficio non appaiono possibili effetti significativi negativi sui medesimi siti, ha espresso parere favorevole alla richiesta di stralcio come da parere allegato (**allegato A**), parte integrante del presente provvedimento, con la determinazione che la documentazione progettuale allegata all'istanza sostituisca il progetto già autorizzato e che le disposizioni e prescrizioni della DGR 78/2009 siano assorbite nel nuovo provvedimento di autorizzazione ad eccezione di quelle già recepite nel progetto in esame e di quelle come di seguito modificate:

- utilizzare, per quanto strettamente necessario a realizzare la ricomposizione morfologica prevista dal progetto, materiale proveniente dalla selezione e prima lavorazione dei materiali ghiaiosi e sabbiosi di cava, terre da scavo di provenienza esterna alla cava, in conformità alle disposizioni attuative di cui alla DGR 761 del 15.03.2010 ed aventi idonei requisiti di qualità ambientale in conformità a quanto disposto ai punti 2) e 3) lettera C) dell'allegato A al medesimo provvedimento;
- concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2017.

Risulta quindi necessario, in accoglimento del parere della C.T.R.A.E., revocare la precedente D.G.R. 78/2009 di autorizzazione dell'ampliamento, peraltro priva di efficacia in quanto non più consegnata alla ditta, ed autorizzare l'ampliamento della cava "VIANELLE" in riduzione rispetto al progetto precedente, prescrivendo quanto già stabilito nella precedente D.G.R. 78/2009 e non recepito nel nuovo progetto e modificando le prescrizioni citate nel parere medesimo.

Conseguentemente alla revoca della DGR 78/2009, occorre assorbire e sostituire la D.G.R. n. 4181 del 19.07.1990 di autorizzazione della cava poiché il progetto presentato dalla ditta e favorevolmente valutato dalla C.T.R.A.E. prevede nuovi piani di scavo e di ricomposizione ambientale che comprendono per intero la superficie già autorizzata con la DGR 4181/1990.

Occorre infine allegare al presente provvedimento (**allegato B**) lo schema dell'atto unilaterale sostitutivo della convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/1982, nel caso di dissenso fra il Comune e la ditta sulla sottoscrizione della convenzione medesima.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.



- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la D.G.R. n. 4181 del 19.07.1990 di autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "VIANELLE";
- VISTA la D.G.R. n. 78 del 27.01.2009 di autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava, priva di efficacia in quanto non ritirata dalla ditta;
- VISTA l'istanza della ditta E.G.I. Zanotto S.p.a in data 29.03.2011, acquisita al prot. 152641 del 29.03.2011 e la relativa documentazione;
- VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
- VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
- VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
- VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
- VISTI il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117 e la D.G.R. 761 del 15.03.2010;
- VISTI il parere contrario del Comune di Thiene espresso con DCC n. 19 del 27.09.2007, il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Vicenza in data 02.07.2008 ed i pareri favorevoli della C.T.R.A.E. in data 31.07.2008 ed in data 02.11.2011;
- VISTA la documentazione acquisita al prot. 406965 del 27.07.2010 e al prot. 157963 del 31.03.2011;
- VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
- VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998;
- VISTI gli atti d'ufficio;

DELIBERA

1. di prendere atto e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 02.11.2011 come da verbale allegato alla presente deliberazione (**allegato A**);
2. di revocare la propria deliberazione n. 78 del 27.01.2009;
3. di autorizzare la ditta E.G.I. Zanotto S.p.a. (C.F. 00 165 210 246), con sede a Marano Vicentino (VI) in via Monte Grappa n. 5, a coltivare in ampliamento nel comune di Thiene la cava di sabbia e ghiaia denominata "VIANELLE", sita nei comuni di Thiene e Marano Vicentino (VI), come individuata con linea rossa tratteggiata (area di cava in attività) e verde tratteggiata (area di ampliamento richiesto) nell'elaborato n. 1 (stato di fatto-planimetria aggiornata a dicembre 2010) della documentazione acquisita al prot. 152641 del 29.03.2011, in conformità al progetto di coltivazione di cui alla documentazione tecnica debitamente vistata ed indicata al successivo punto 4) e con le prescrizioni di seguito indicate;
4. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati debitamente vistati dal Dirigente della Direzione geologia e georisorse:
 - a. documenti acquisiti al prot. 152641 del 29.03.2011:
 - Relazione geologico tecnica e di ricomposizione ambientale;
 - Inquadramento ambientale;
 - Elab. 1 – stato di fatto - planimetria aggiornata a dicembre 2010;
 - Elab. 2 – sezioni dello stato attuale con profilo di scavo autorizzato;
 - Elab. 3 – progetto di coltivazione - planimetria degli scavi;
 - Elab. 4 – progetto di coltivazione - sezioni di scavo;
 - Elab. 5 – progetto di ricomposizione – planimetria finale;
 - Elab. 6 – ricomposizione ambientale - sezioni dello stato finale;
 - b. documenti acquisiti al prot. 406965 del 27.07.2010:



- piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
 - documenti acquisiti al prot. 157963 del 31.03.2011, integrativi al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
 - elab. U – stato di fatto – planimetria aggiornata a dicembre 2010;
 - certificato di analisi n. 11-157;
 - scheda tecnica del flocculante;
 - provvedimento n. 144 del 15.07.2010 della Provincia di Vicenza;
5. di dare atto e stabilire che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da “sabbia e ghiaia”, per un volume complessivo pari a mc 680.400 in ampliamento rispetto a quanto già autorizzato con la D.G.R. 4181/1990;
 6. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce la precedente deliberazione n. 4181 del 19.07.1990;
 7. di stabilire che l’ambito individuato con colore grigio sulle planimetrie di progetto ed indicato come “area di cava estinta e adibita a discarica autorizzata di inerti” definisce il confine e la recinzione della discarica e che detto ambito comprende le aree di cava dichiarate estinte con decreti n. 284 del 22.06.1999 e n. 292 del 02.08.2001 nonché quelle che non sono espressamente autorizzate a discarica e quindi non già dichiarate estinte, che pertanto sono stralciate dall’area della cava, ivi compresa la rampa di accesso agli impianti di cava che attraversa l’area di discarica;
 8. di stabilire a carico della ditta l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a. presentare alla Regione Veneto prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale –Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi Cauzionali”)- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell’importo di € 800.000,00 (ottocentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate;
 - b. stipulare con il Comune di Thiene, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, la convenzione di cui all’art. 20 della L.R. 44/1982 secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l’atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione (**allegato B**) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
 - c. fino alla presentazione della convenzione ovvero dell’atto unilaterale d’obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;
 - d. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l’area di coltivazione per i lati non in comune con la cava in atto, con almeno tre ordini di filo metallico per un’altezza non inferiore a m 1,5 e provvedere alla manutenzione della recinzione con cadenza almeno semestrale;
 - e. iniziare i lavori di coltivazione dell’area in ampliamento solo dopo aver provveduto alla ricomposizione ambientale di almeno ¼ dell’area di scavo già autorizzata;
 - f. realizzare, prima dell’inizio dei lavori di coltivazione dell’area in ampliamento, la viabilità alternativa di cava (accesso dal cancello di ingresso al fondo cava) come individuata nell’elaborato n. 5 di progetto;
 - g. effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l’imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
 - h. accantonare il terreno superficiale di scopertura all’interno dell’area della cava autorizzata, come definita al punto 3), e riutilizzarlo soltanto per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
 - i. provvedere, prima dell’inizio dei lavori di coltivazione sull’area in ampliamento, a realizzare un arginello di terra, alto almeno 50 cm, lungo il previsto ciglio di scavo, in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;



- j. assicurare il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche e porre in atto tutti gli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque in corrispondenza delle scoline di raccolta previste lungo il contorno del fondo cava;
 - k. utilizzare, per quanto strettamente necessario a realizzare la ricomposizione morfologica prevista dal progetto, materiale proveniente dalla selezione e prima lavorazione dei materiali ghiaiosi e sabbiosi di cava, terre da scavo di provenienza esterna alla cava, in conformità alle disposizioni attuative di cui alla DGR 761 del 15.03.2010 ed aventi idonei requisiti di qualità ambientale in conformità a quanto disposto ai punti 2) e 3) lettera C) dell'allegato A al medesimo provvedimento, dimostrati mediante il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
 - l. inviare agli Enti preposti alla vigilanza (Provincia e Comune) un rilievo dello stato di fatto al termine dei lavori estrattivi, relativo alle scarpate per tratti non superiori a m 100. La ricomposizione della scarpata dovrà avvenire con angolo non superiore a 25° sull'orizzontale;
 - m. al termine della ricomposizione morfologica e prima dell'estinzione della cava dovranno essere effettuati, in accordo con Provincia e Comune, sondaggi a campione tesi a verificare le caratteristiche dei materiali utilizzati per la ricomposizione;
 - n. provvedere all'adozione permanente di modalità di coltivazione di tipo biologico ed effettuare le concimazioni e gli eventuali trattamenti fitosanitari nelle quantità strettamente necessarie e previa analisi chimico-fisiche, al fine di favorire il massimo assorbimento da parte delle colture. Sono vietate concimazioni organiche tramite liquami e fanghi zootecnici;
 - o. provvedere ad almeno due sfalci annuali delle superfici di fondo cava e di scarpata che verranno progressivamente ricomposte ed inerbite e ad altrettanti sfalci di pulizia delle aree perimetrali sottoposte ad impianto arboreo;
 - p. effettuare la manutenzione della fascia boscata esistente sulle scarpate di cava in atto, già autorizzata, secondo le disposizioni che saranno impartite dal Servizio forestale regionale di Vicenza;
9. di approvare ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al prot. 406965 del 27.07.2010 come integrato con la documentazione acquisita al prot. 157963 del 31.03.2011, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- a. effettuare le analisi di caratterizzazione indicate al punto 2), lettera C), dell'allegato A alla DGR 761/2010, sul limo sabbioso argilloso derivante dalla prima lavorazione degli impianti di cava almeno ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione e conservare le medesime per gli eventuali controlli;
 - b. conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall'esterno della cava e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata alla cava, secondo le disposizioni di cui al punto 3), lettera C), dell'allegato A alla DGR 761/2010, come riportato a pag. 33 del piano di gestione;
10. di stabilire che nella "nuova area di recupero rifiuti inerti in regime semplificato" individuata con colore giallo nell'elaborato U integrativo al piano di gestione dei rifiuti di estrazione è sospesa temporaneamente l'autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi del punto 4), lettera B) dell'allegato A alla D.G.R. 761/2010. Tale ambito dovrà essere precisamente individuato e delimitato sul posto mediante recinzione e/o paletti e nastri di segnalazione;
11. di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) devono concludersi entro il 31.12.2017;
12. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la competente Direzione regionale potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;
13. di riservarsi espressamente, per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;





svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 8) lettera a) del presente provvedimento, il precedente deposito cauzionale presentato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 4181/1990, per l'importo di € 449.422,41 (polizza 30504565/8 della Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. - RAS e successive appendici; bollette: n. 1338 del 01.01.1995 per € 314.909,59; n. 824 del 07.03.1997 per € 29.572,32; n. 150 del 30.11.1999 per € 12.068,91; n. 640 del 19.12.2000 per € 15.703,39; n. 5311 del 17.12.2002 per € 19.003,00; bolletta 19265 del 18.06.2009 per € 18.013,65; appendici del 12.10.2006 per € 16.318,54 e del 08.10.2008 per € 23.833,01 non costituite) nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fidejussione;

15. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa di sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996, n. 624 e al D.P.R. 09.04.1959, n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
 16. di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 100,00 (cento/00), dando atto che la ditta ha provveduto a versare il conguaglio delle spese di istruttoria di € 897,00 relative alla D.G.R. 78/2009;
 17. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare la somma di € 100,00 (cento/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307 intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;
 18. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e, comunque, di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione;
 19. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Thiene, al Comune di Marano Vicentino, alla Provincia di Vicenza, al Servizio forestale regionale di Vicenza;
 20. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
 21. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
 22. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
 23. di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;
 24. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R. del Veneto;
- Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia



L'incaricato per l'istruttoria
Walter Del Piero

Il Dirigente dell'U.C. gestione e tutela risorse geologiche
Ing. Michele Antonello



Argomento n. 2 all'o.d.g.

Parere n. 2 del 02.11.2011

OGGETTO: Domanda pervenuta in data 29.03.2011 per lo stralcio di mappali non in disponibilità relativi all'ampliamento in comune di Thiene della cava di sabbia e ghiaia, denominata "VIANELLE", sita in Comune di Marano Vicentino e Thiene (VI), autorizzato con D.G.R. n. 78 del 27.01.2009.

Ditta E.G.I. Zanotto S.p.a.

La C.T.R.A.E.

- VISTA la D.G.R. n. 78 del 27.01.2009 con la quale è stato autorizzato l'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia, denominata "VIANELLE", in Comune di Thiene secondo un progetto di coltivazione unitario, assorbendo quanto disposto con la precedente autorizzazione rilasciata con DGR 4181/1990;
- VISTA la nota della Direzione regionale geologia e georisorse 670611 del 27.12.2010 con la quale è stato chiesto alla ditta di completare gli adempimenti necessari al ritiro della citata autorizzazione, rilevando la mancata presentazione della documentazione relativa alla disponibilità di tutta l'area in ampliamento;
- VISTO che, per quanto sopra, con la medesima nota è stato chiesto di produrre la documentazione mancante ovvero di presentare istanza per lo stralcio dall'area di cava dei mappali non in disponibilità, adeguando in tal senso il progetto di coltivazione mediante elaborati progettuali da sottoporre a valutazione da parte dell'Amministrazione;
- VISTA l'istanza in data 29.03.2011, . acquisita al prot. 152641 in data 29.03.2011, con la quale la ditta E.G.I. Zanotto S.p.a ha chiesto lo stralcio dell'area non in disponibilità facente parte dell'ampliamento autorizzato con la citata deliberazione, presentando la relativa





documentazione tecnica progettuale che tiene conto di detto stralcio e delle prescrizioni tecniche riportate nel provvedimento autorizzativo n. 78/2009;

VISTA la nota del 29.03.2001, acquisita al prot. 157963 del 31.03.2011, con la quale la ditta ha presentato documentazione integrativa relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione e ai titoli di disponibilità dei restanti terreni;

CONSIDERATO che l'intervento ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 e che, da valutazioni d'ufficio, non appaiono possibili effetti significativi negativi sui medesimi siti;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri già espressi in relazione alla precedente autorizzazione;

VISTA la L.R. 44/1982 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- la documentazione tecnica allegata alla richiesta di stralcio costituisce progetto unitario di coltivazione relativo a tutto l'ambito di cava ed osserva il requisito della dimensione caratteristica di cui alla lettera g) dell'art. 44) della L.R. 44/1982, che viene variata a seguito dello stralcio;
- che detto progetto unitario sostituisce quello già autorizzato con D.G.R. 78/2009;
- permane l'economicità dell'intervento anche a seguito della riduzione del volume estraibile a seguito dello stralcio;
- la documentazione progettuale recepisce le prescrizioni di cui al punto 3), lettere b), c), j), ed n) della DGR 78/2009;
- rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori di coltivazione di cui alla D.G.R. 78/2009, appare opportuno stabilire un nuovo termine per la conclusione dei lavori di coltivazione che tenga conto della riduzione dell'area in ampliamento e della prevedibile riduzione del materiale ancora da estrarre relativamente all'autorizzazione precedente;
- risulta opportuno modificare la prescrizione di cui al punto 3) lettera l) della DGR 78/2009, relativa alle caratteristiche del materiale utilizzabile per la ricomposizione, al solo scopo di adeguarla alle sopravvenute direttive adottate dalla Giunta regionale con deliberazione 15.03.2010 n. 761;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa all'unanimità, con:

voti favorevoli	n. 20
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 0

su 20 presenti e votanti, esprime parere **FAVOREVOLE**:





1. allo stralcio di parte dell'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia, denominata "VIANELLE" in Comune di Thiene già autorizzato con D.G.R. 78 del 27.01.2009; con le seguenti determinazioni:

1. la documentazione progettuale allegata all'istanza sostituisce il progetto già autorizzato con D.G.R. 27.01.2009 n. 78, le cui disposizioni saranno assorbite nel nuovo provvedimento di autorizzazione ad eccezione di quelle già recepite nel progetto in esame e di quelle come di seguito modificate:

- utilizzare, per quanto strettamente necessario a realizzare la ricomposizione morfologica prevista dal progetto, materiale proveniente dalla selezione e prima lavorazione di materiali ghiaiosi e sabbiosi di cava, terre da scavo di provenienza esterna alla cava, in conformità alle disposizioni attuative di cui alla DGR 761 del 15.03.2010 ed aventi idonei requisiti di qualità ambientale in conformità a quanto disposto ai punti 2) e 3) lettera C) dell'allegato A al medesimo provvedimento;
- concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2017.

(Vengono timbrati n. 13 elaborati)



